

Statuto



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CE.SE.VO.CA.

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO CAPITANATA

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI CAPITANATA", indicata di seguito con la sigla *Ce.Se.Vo.Ca.*, con sede legale in Foggia alla Via Marinaccio n. 4/d.

Art. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

2.1) Ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo. Per il suo funzionamento il *Ce.Se.Vo.Ca.* promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

2.2) Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza.

2.3) Le attività e i servizi dell'Associazione sono forniti a titolo del tutto gratuito e senza alcun fine di lucro neanche indiretto. Il *Ce.Se.Vo.Ca.* garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

2.4) Il *Ce.Se.Vo.Ca.* si ispira agli articoli 1, 2, 3 della legge 266/91 e per il suo funzionamento promuove l'impegno volontario da parte delle Associazioni e di singoli e se ne avvale.

Art. 3 – FINALITA'

3.1) L'Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regione, enti locali, università, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore di tutte le realtà del volontariato, nonché quelle che si renderanno necessarie per rispondere alle esigenze che potranno essere espresse in futuro dai gruppi e dalle organizzazioni di volontariato.

3.2) In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato, soprattutto a livello provinciale;
- promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- favorire i rapporti e le relazioni tra le organizzazioni di volontariato, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare gli interventi più opportuni per rimuovere le cause che producono disagio e malessere e condizionano negativamente la qualità e la dignità della vita;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della

partecipazione;

- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;
- offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell'area provinciale;
- allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari;
- verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi che soddisfino le attese delle persone con problemi economici, sociali, sanitari e relazionali.

3.3) L'Associazione si impegna ad adeguare ed aggiornare l'offerta dei servizi, con la flessibilità e la tempestività necessarie, alle rapide evoluzioni del mondo del volontariato.

3.4) Essa è tenuta, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento e di coordinamento con le altre Associazioni attive in ambito Regionale.

Art. 4 - SOCI

4.1) Oltre alle organizzazioni che hanno dato vita all'Associazione, possono aderire, nella persona di un loro rappresentante:

- a) le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della provincia di Foggia, iscritte e non al registro regionale;
- b) le associazioni del Terzo Settore di rilevanza provinciale o intercomunale;
- c) le associazioni e organizzazioni con specifiche competenze funzionali alle attività del *Ce.Se.Vo.Ca.*;
- d) le associazioni e le organizzazioni le cui attività hanno particolare rilevanza sociale.

4.2) Le organizzazioni iscritte al Registro regionale debbono costituire la maggioranza dei membri in seno all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

4.3) La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o decisione motivata dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea generale ed è comunicata con lettera raccomandata al socio escluso. Questi, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, sentito l'interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

4.4) Le organizzazioni, i gruppi e i movimenti di volontariato aderenti all'Associazione operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo del volontariato, con generosità, trasparenza e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, religiose, sociali e culturali.

4.5) I soci nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del *Ce.Se.Vo.Ca.*;
- b) eleggere gli organi sociali;
- c) decidere su ammissione e decadenza dei soci.

Sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti e versare la quota sociale annuale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Le somme versate per la quota sociale sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

- a - l'Assemblea dei soci;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e - il Collegio dei Garanti.

Art. 6 - L' ASSEMBLEA

6.1. L'Assemblea è organo sovrano del *Ce.Se.Vo.Ca.* ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano: i rappresentanti delle Delegazioni, che hanno diritto di voto; un rappresentante delle associazioni degli Enti locali della provincia di Foggia con voto consultivo.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definire il programma generale annuale di attività del *Ce.Se.Vo.Ca.*;
- c) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare i componenti del Collegio dei Garanti e dei Sindaci Revisori;
- f) decidere quali Delegazioni territoriali istituire;
- g) discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento del *Ce.Se.Vo.Ca.*, degli organi sociali e delle Delegazioni;
- h) decidere su ammissione e decadenza dei soci;
- i) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- m) modifica dello Statuto;
- n) scioglimento del *Ce.Se.Vo.Ca.*.

6.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione (almeno un ora dopo) qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci.

L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione. Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti i soci, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la sede del *Ce.Se.Vo.Ca.* almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Non è ammesso il voto per delega ad altro socio di altro ente; è ammessa la delega all'interno della propria organizzazione da parte del rappresentante legale della stessa.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove a tredici membri in numero dispari.

Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6, lettera d, del D.M. 8/10/97.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina il Direttore;
- d) nomina il Tesoriere;
- e) nomina il Segretario;
- f) nomina il Comitato scientifico;
- g) determina le sedi operative del *Ce.Se.Vo.Ca.*;
- h) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del *Ce.Se.Vo.Ca.* e degli organi sociali;
- i) predispone, per l'Assemblea dei soci, su proposta del Direttore: il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del *Ce.Se.Vo.Ca.*; la costituzione delle Delegazioni territoriali;
- j) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- k) redige su proposta del Direttore il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- l) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
- m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio per le seguenti ragioni: attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi del *Ce.Se.Vo.Ca.*

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

7.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del *Ce.Se.Vo.Ca.*

Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante fax, posta elettronica o lettera raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consigliere dimissionario o deceduto viene surrogato dal primo dei non eletti, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4.2.

I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Presidente.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

8.1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di impedimento del Presidente la firma sociale è assunta dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.

8.2) Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.

8.3) In caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

8.4) Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - IL DIRETTORE

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, elabora e propone al Consiglio Direttivo il programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo; ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – IL TESORIERE

Il Tesoriere collabora con il Direttore alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio direttivo, tiene le scritture contabili.

Art. 11 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

11.1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, essi sono nominati tra persone di comprovata competenza e professionalità preferibilmente iscritti all'albo dei dottori commercialisti.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera d) del DM 08/10/1997.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo del *Ce.Se.Vo.Ca.*, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del *Ce.Se.Vo.Ca.*

11.2. Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori convoca lo stesso almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del *Ce.Se.Vo.Ca.*

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

In caso di dimissioni o di morte di uno dei Sindaci Revisori la prima Assemblea utile provvede alla relativa integrazione.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.

Il Collegio dei Garanti decide sulle controversie rimesse alla sua competenza all'unanimità, senza formalità di procedura e le sue deliberazioni sono definitive.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

I componenti il Collegio dei Garanti hanno la facoltà di partecipare alle riunioni degli organi del *Ce.Se.Vo.Ca.*

In caso di dimissioni o di morte di uno dei Garanti, l'Assemblea, all'uopo convocata, provvede alla relativa integrazione.

Il Collegio dei Garanti regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia all'Assemblea.

La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del *Ce.Se.Vo.Ca.*

Art. 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività del *Ce.Se.Vo.Ca.*

La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del *Ce.Se.Vo.Ca.*

Art. 14 – LE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Il *Ce.Se.Vo.Ca.* può articolare la propria presenza sul territorio con Delegazioni promosse di comune accordo con le organizzazioni locali di volontariato.

Attraverso appositi momenti consultivi le organizzazioni di volontariato appartenenti a ciascuna Delegazione concorrono alla definizione degli indirizzi e delle modalità con cui attuare le attività di servizio nel loro territorio.

Art. 15 - DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

15.1) Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata triennale.

15.2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16 - IL BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva.

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio del *Ce.Se.Vo.Ca.* è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) le eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;

Le fonti di finanziamento del *Ce.Se.Vo.Ca.* sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio;
- d) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 8/10/97 art. 2;
- e) le quote sociali;
- f) qualsiasi altra entrata derivante dall'esercizio dell'attività istituzionale.

Durante il corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 18 - LA QUOTA SOCIALE

18.1) L'Assemblea fissa, ogni anno, la quota associativa a carico dei soci.

Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

19.1) Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'associazione possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

19.2) Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

19.3) Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

20.1) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

20.2) Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i mezzi e il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Foggia, li 27 ottobre 2007

Il Segretario

F.to Filippo Carboni

Il Presidente

F.to Pasquale Marchese

[Chiudi finestra](#)